



Roma, 14 luglio 1999

CIRCOLARE N. 104/1999

OGGETTO: TRIBUTI - RECUPERO CARBON TAX - D.M. 24.6.1999 SU G.U. N.161 DEL 12.7.1999.

Al fine di poter beneficiare del recupero di una parte dell'accisa sugli acquisti di carburante prevista dalla legge 448/98, **dal 14 luglio 1999 le imprese di autotrasporto devono richiedere la relativa fattura in luogo della scheda carburante.**

Con il decreto in oggetto il Ministero delle Finanze ha dettato le norme per l'emissione del documento fiscale da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradali.

La fattura viene rilasciata solo su richiesta da effettuare non oltre il momento del rifornimento, pena la decadenza del relativo diritto.

E' inoltre facolta' dell'autotrasportatore chiedere la *fattura differita* ai sensi del regime generale IVA (articolo 21 comma 4 del DPR 633/72): in tal caso il distributore di carburante dovra' rilasciare all'atto del rifornimento un documento provvisorio (buono di consegna o documento analogo); entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'acquisto emettera' la fattura che potra' anche riferirsi a piu' acquisti effettuati nello stesso mese solare.

Premesso quanto sopra, si fa osservare comunque che per l'effettivo recupero della *carbon tax* manca ancora lo specifico decreto applicativo.

Per quanto concerne il recupero della *carbon tax* sugli acquisti di carburante non documentati da fattura in quanto effettuati prima del 14 luglio, il decreto in oggetto riconosce validita' a questi fini alle "schede carburanti".

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 18/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 161 DEL 12 07 1999 (fonte Guritel).

DECRETO 24 giugno 1999.

Modalita' e termini di fatturazione e conseguenti adempimenti relativi agli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

di concerto con

*IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE*

Decreta:

Art. 1.

Fatturazione

1. Gli esercenti di impianti stradali di distribuzione, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, devono emettere la fattura di cui all'art. 21, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di olii da gas da essi effettuate, su richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. La richiesta del rilascio della fattura non deve essere fatta oltre il momento di effettuazione dell'operazione, a pena di decadenza dal relativo diritto.

3. E' ammessa la fatturazione di cui al quarto comma, secondo periodo, dell'art. 21 richiamato al primo comma, sulla base di bolle di consegna o

documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto, anche con sistemi automatizzati, contenenti la data, il numero progressivo, i dati identificativi del gestore, dell'impianto di distribuzione e dell'acquirente, la qualità e la quantità del prodotto erogato ed il corrispettivo pagato.

4. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 26 del decreto n. 633 di cui al comma 1 in caso di inesattezza della fatturazione o nelle altre ipotesi ivi previste.

Art. 2.

Altri adempimenti contabili

1. Le fatture di cui all'art. 1 devono essere annotate nel registro di cui all'art. 24 o, se istituito, nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'osservanza dei termini e delle modalità stabilite dai medesimi articoli.

2. Le annotazioni di liquidazione periodica ed i versamenti devono essere effettuati ai sensi degli articoli 74, comma 4, del decreto n. 633 del 1972 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

Art. 3.

Norma residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la carta carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Roma, 24 giugno 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
el Ministero delle finanze
Romano

Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
del Ministero dei trasporti e della navigazione
Fabretti-Longo